

Udienza del 28,2,1995

E' presente il procuratore dell'attore il quale in osservanza dell'ordinanza collegiale del 10,ottobre,1994 esibisce copia sentenza del TAR Campania 518/89 e del Consiglio di stato n° 185/89

Rileva poi la patente inesistenza o, comunque, l'assoluta nullità di ogni provvedimento amministrativo relativo alla pretesa espropriazione ed occupazione di urgenza per Pubblica utilità per cui vi è causa, stante le statuizioni delle sentenze dette, la declaratoria di incostituzionalità delle norme per le quali a suo tempo si è eseguito e nel contempo la mancata conversione dei Decreti Legge applicati nel caso in specie. Pertanto, atteso l'attuale stato degli immobili non più funzionali e del tutto inagibili ed inabitabili, atteso il conseguito diritto dell'attore alla condanna della P.A. alla restituzione di quanto occupato *SINE TITULO* ed al rimborso dei danni subiti e subendi, è e resta indispensabile una ulteriore valutazione tecnica attraverso il supplemento di perizia, al fine di accertare, sulla scorta anche dei rilievi già effettuati :1. la funzionalità o meno degli immobili per cui vi è causa, 2. se fosse stata realizzata altra opera pubblica, 3. la spesa necessaria al ripristino dei manufatti, nonché la mancata rendita, nel caso di mancata realizzazioni di opera pubblica. Insiste quindi, data anche la data di inizio del giudizio, nella richiesta di supplemento della C.T.U.

E' presente il procuratore dello stato il quale deposita copia della sentenza n°518/89 del TAR Campania da cui si evince che il ricorrente è Della Corte Giuseppe e non Della Corte Luigi; attore nel presente giudizio. Si riporta pertanto alle difese in atti e chiede rinvio per conclusioni, opponendosi al supplemento di C.T.U., Il Procuratore dell'attore, insiste nelle proprie richieste.

Si rinvia per le conclusioni al 16/6/1995.

2

TRIBUNALE DI NAPOLI

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Della Corte Luigi assistito e rappresentato dall'avv. Ciro Centore e con lo stesso eletto domiciliato a Napoli alla via Chiaia 216, mandato a margine
SI PREMETTE CHE :

l'istante è proprietario di un fabbricato per civile abitazione, costituito da varie unità e sito in Napoli, alla via Mianella 51 ;

che l'immobile è composto da due corpi di fabbrica realizzati in aderenza;

che l'immobile è il risultato di lavori di ristrutturazioni di un antico fabbricato, ristrutturazione intervenuta nell'anno 1968, con opere in cemento armato, risanamento di tutte le strutture portanti, di pavimentazione, impianti infissi et varie;

che il fabbricato comprendeva appartamenti e vani -autorimesse;

che il valore di mercato è superiore 1 miliardo di lire, per l'esattezza ad un valore pari a L. 1221311000, come da stima per Ing. Ciccarelli Massimo;

che in data 6/8/988 veniva disposta la occupazione dell'immobile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per essa di un non meglio identificato funzionario delegato alla cosiddetta gestione del programma straordinario di edilizia residenziale ex l.n. 219/81

che veniva attivato l'abbattimento di alcune opere, tra cui le balconate;

che il tutto interveniva alla base di una ordinanza e del D.L. n. 115 /988;

che detto D.L. n. 115/88 non è stato convertito in legge, nei 60 giorni previsti dalla Carta Costituzionale (art. 77, ult. comma); che il danno subito e subendo dell'istante è grave e consistente:

- nel mancato godimento dell'immobile, a far da tempo dall'illegittimo spossessamento;
- nella perdita definitiva, abusiva ed illegittima di detto immobile;

tanto premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella qualità di procuratore

CITA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo legale rapp.te p.t., assistita e rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, per ivi sentirsi condannare al risarcimento dei danni di cui in premessa e agli ulteriori che saranno specificati in dipendenza dell'illecito compiuto, il tutto previa consulenza tecnica di ufficio, con interessi e svalutazione, spese e competenze giudiziarie.

Per tali effetti

CITA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo legale rapp.te p.t., assistita e rappresentata dall'Avvocatura distrettuale di Stato in Napoli a volersi costituire in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli, per l'udienza del 15/11/988-Sez. e G.I: da designarsi.

Riserva e salvezza tutto come per legge.

Il Tribunale di Napoli - I Sezione Civile - così
composto:

Dott. Paolo Scordo	Presidente
Dott. M. Rosaria Castiglione Morelli	Giudice
Dott. Stefano Chiappetta	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la
seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 17855 del ruolo
generale degli affari contenziosi dell' anno 1988.
avente ad

OGGETTO: risarcimento danni, e vertente

T R A

Della Corte Luigi, elettivamente domiciliato in
Napoli alla Piazza Cavour n. 19 presso l' Avv.
Angelo Centola, dal quale è rappresentato e difeso
in virtù di mandato a margine della Comparsa di co-
stituzione

ATTORE

E

Presidenza Consiglio dei Ministri - Gestione
Stralcio Programma Straordinario del Comune di
Napoli - rappresentato e difeso dall' Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui
sede è per legge domiciliata

Causa Civile n. 17855/1988 - Ordinanza - pag. 18

CONVENUTA

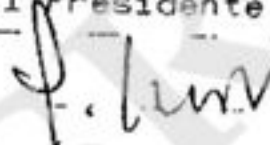
rilevato che non risultano prodotte agli atti le sentenze del TAR-Campania n. 519/89 e del Consiglio di Stato n. 185/89, solo esibite all'udienza del 14/2/1991, il cui esame è opportuno ai fini del decidere, di guisa che la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio, per consentire alle parti di produrle:

P.Q.M.

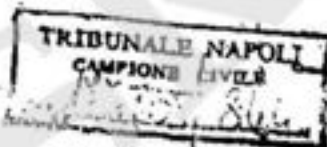
invita le parti a produrre copia delle suddette sentenze e rinvia la causa all'udienza del 28 febbraio 1995 dinanzi al G.I. Dott. Chiappetta sul ruolo istruttorio del quale rimette la presente causa.

Napoli, 30 settembre 1994

Il Presidente



P A



R.C.

12103

13103/93

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile
 nelle persone dei Magistrati:

Gr. Paolo Russo De Cersone

Gr. Teresa Casoria

Gr. Lucio Capasso

Cron.
 Presidente 41855

Rep.
 23369

Giud. Rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la
 seguente

SENTENZA

nella causa civili riunite iscritte al N. 20717
 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'an
 no 1988 avente ad oggetto: Risarcimento Danni

TRA

DELLA CORTE Giuseppe - elettivamente domiciliato in
 Napoli alla via P. Maddalena, N. 36 presso l'avv.

Luigi Esposito dal quale è rappresentato e difeso;
 giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Gestione
 Stralcio - Programma Straordinario del Comune di Na
 poli in persona del legale rappresentante pro-tempo
 re; elettivamente domiciliata in Napoli alla via
 Diaz, n. 11 - presso l'Avvocatura Distrettuale dello



Sia S. Antonio
 Emanuele 48
 MA

pph
 10
 9/1/93

1
Stato dalla quale è rappresentata e difesa.

CONVENUTA

NONCHE'

Sindaco di Napoli, Commissario Straordinario di
Governo

CONVENUTO

CONTUMACE

E

E

CONSORZIO Novogen in persona del legale rappresen-
tante pro-tempore elettivamente domiciliato in Napo-
li alla via Cesario Console, n. 3 presso l'avv.to
Giovanni Allodé dal quale è rappresentato e difeso
giusta mandato in calce alle copie notificata all'at-
to di citazione.

CONVENUTO

e

REGIONE Campania in persona del legale rappresentan-
te pro-tempore

CONVENUTA

CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 20/5/93 l'Avvocato dello Stato ha
concluso riportandosi alle difese in atti, ^{accipen-} ~~eseguen-~~
do il difetto di legittimazione passiva della Con-
venuta Amministrazione. Il procuratore dell'attore
ha concluso riportandosi alle conclusioni già ras-

segnate in data 17/9/91. Il procuratore del convenuto consorzio NOVOGEN ha concluso, riportandosi alle difese in atti, per il rigetto della domanda, vinte le spese.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4/11/1988 Della Corte Giuseppe esponeva che in data 12/8/1988 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gestione Stralcio "Programma Straordinario" del Comune di Napoli, aveva occupato coattivamente tre cespiti di esso istante, siti in via V. Emanuele, n. 49 di Piscinola-Napoli, slogginandolo unitamente alle messaggiaie ed al nucleo familiare. Precedentemente esso Della Corte si era opposto all'espropriazione ed occupazione d'urgenza proposta dall'Amministrazione con altro procedimento, ottenendo con sentenza n. 184 del 1987 del TAR Campania l'annullamento dell'anzidetta procedura. Successivamente l'Amministrazione, manifestando la volontà di accettare la decisione del TAR, aveva riportato l'espropriazione, ponendo a fondamento della sua azione un provvedimento giuridicamente inesistente in quanto l'ordinanza n. 7369 del 25/5/88 era fondata su D.L. 155/88 non convertito. Conseguentemente l'Amministrazione si era impossessata senza titolo ed illecitamente degli immobili di esso attore, devastandoli in mo-

TRIB. DI N. 50/85 Reg. 1
Copia L. 5000
Uscenza L.
L.
L.
Xerografia L.
TOTALE L.
Bollo L. 375
Quinta L.

2.000
a richiesta di 125
5-2-91
Il Cancelliere

Avv. Esposito
N. 234 copie

7 FEB. 1994

ESECUTIVA STUDIO
URGENTE NON URG.



8

do da renderli inseribili. Tanto premesso citava
la P.C.M. Gestione Stralcio Programma Straordina-
rio del Comune di Napoli, in persona del legale
rappresentante pro tempore, ed il Sindaco di Napoli,
Commissario Straordinario di Governo, davanti al
Tribunale di Napoli per sentir dichiarare la re-
sponsabilità dei convenuti in merito ai fatti cui
sopra e per l'effetto condannarli in solido al ri-
sarcimento dei danni subiti dall'istante per perdi-
ta degli immobili e dell'arredo, nonché del reddito
di detti immobili, oltre svalutazione monetaria
ed interessi legali. Col favore delle spese proces-
suali e clausola di provvisoria esecuzione, si costi-
tuiva la convenuta P.C.M. Gestione Stralcio Programma
Straordinario del Comune di Napoli, in persona del
legale rapp.te pro tempore con comparsa depositata
in cancelleria il 21/12/88 chiedendo declaratoria
di improponibilità della domanda attorea per difet-
to di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordi-
naria ed in subordine il rigetto nel merito della
pretesa del Della Corte; con vittoria di spese di
lite. Evidenziava il convenuto che l'ordinanza
n° 7369 era stata, infatti, correttamente impugnata
dagli istanti davanti al giudice Amministrativo con
ricorso del 10/10/88. Nel corso dell'istruttoria



90
veniva prodotta dalle parti copiosa documentazione,
ivi comprese talune pronunce del Giudice Amministra-
tivo relative ai fatti di causa.

Con ordinanza del 23/1/90 il G.I. disponeva C.T.U.
al fine di accertare se gli immobili dell'attore
fossero non più funzionali ed eventualmente se al
loro posto fosse stata realizzata altra opera pub-
blica, valutando detti immobili all'attualità ed
accertando, in caso di mancata realizzazione dell'
opera pubblica, la spesa necessaria al ripristino
dei manufatti nonché la rendita che dai medesimi
l'attore percepiva. Intanto con provvedimento del
21/3/91 il G.I. disponeva la riunione al procedi-
mento de quo di altro processo recante n° R.G.11604
dell'anno '90 per ragioni di connessione soggetti-
va ed oggettiva.

In relazione a detto processo riunito è da osserva-
re che con atto di citazione notificato rispettiva-
mente il 10 ed il 15/5/90 Della Corte Giuseppe ,
premessi di essere proprietario di tre appartamen-
ti in via V. Emanuele 49 di Piscinola Napoli, dei
quali due locati per i canoni mensili di £ 300.000
e 150.000 ed uno abitato dalla propria famiglia ,
esponesse di essere stato sloggiato, in data 12/8/88
della P.A. illegittimamente, come ricavavasi dalla



10

sentenza del TAR Campania n° 518 del 28/9/89.
Tanto premesso l'istante citava la P.C.M. Gestione
Stralcio Programma Straordinario del Comune di Na-
poli, il Sindaco di Napoli Commissario Straordina-
rio di Governo, il Consorzio NOVOCEN in persona del
legale rappresentante pro tempore quale concessiona-
rio del programma di cui all'ordinanza P.C.M.
n° 7369/88 e la Regione Campania, in persona del
legale rappresentante pro tempore, davanti al Tri-
bunale di Napoli per sentir condannare il convenu-
to, in solido, al risarcimento dei danni in favore
di esso attore consistenti nella reintegrazione dei
perduti canoni di locazione e delle suppellettili
danneggiate o disperse.
Si costituiva la P.C.M. Funzionario nominato dal
CIPE ex art. 84 Legge 219/81 con comparsa deposita-
ta in cancelleria il 16/6/90 eccependo il difetto
di legittimazione attiva dell'attore e passiva del-
l'Amministrazione. Chiedeva, inoltre, la sospen-
sione del presente giudizio ex art. 245 c.p.e. fi-
no alla definizione dei giudizi amministrativi re-
lativi alle impugnative dei due provvedimenti e -
spropriativi concernenti i beni in oggetto.
Concludeva per il rigetto della domanda attore in
quanto inammissibile ed infondata.

11
0

Alla udienza del 25/10/90 si costituiva il Consorzio NOVOCEN chiedendo il rigetto della pretesa della Corte; con vittoria di spese del giudizio. All'udienza dell'11/12/90 il G.I. autorizzava l'attore a notificare l'atto di citazione al Funzionario Delegato del CIPE, come da deliberazione del 30/3/89. L'atto provvedeva alla notifica in data 24/1/91. In data 21/3/91 il procedimento in questione veniva riunito - come si è visto - all'altro recante il n° R.G. 20717/88. Precise dal procuratore dello Stato e dell'attore le rispettive richieste conclusive, all'udienza del 17/9/91 la causa veniva rimessa al Collegio.

Con ordinanza del 5/2/93 il Tribunale, rilevato che non era stata data comunicazione al Consorzio NOVOCEN del decreto del Presidente di Sezione del 6/3/91 emesso a norma dell'art. 274 c.p.c. sicché la riunione delle due cause era stata disposta dal G.I. senza la partecipazione dell'indicato convenuto, rimetteva la causa davanti all'Istruttore per l'ulteriore corso.

Precise all'udienza istruttoria del 20/5/93 le conclusioni da parte dell'Avvocato dello Stato, dell'attore e del convenuto Consorzio, così come in epigrafe riportato, la causa - rimessa al Collegio -

by 0

iche.

Per quanto concerne il primo dei due surriferiti giudizi va osservato che dalla lettura della sentenza del TAR Campania, versata in atti, emessa anche tra gli attuali contraddittori e passata in giudicato per difetto di impugnazione, emergono con carattere di irreputabilità, elementi atti a smentire le formulate eccezioni di difetto di giurisdizione del G.O. e di carenza di legittimazione passiva della convenuta Gestione Stralcio, oltre a verificare la fondatezza dello assunto attoreo.

Invero, pur prescindendo dall'efficacia vincente che spande, a norma dell'art. 2909 c.c., la litata decisione del Giudice Amministrativo e che la convenuta Gestione contesta sul presupposto della mancata pronuncia di merito, attesa l'adottata formula terminativa di "improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse", sia di fatto che le proposizioni giuridiche sviluppate dal TAR nella pronuncia in argomento non possono non essere - per il loro irrefragabile rigore, fatte proprie dal G.O. nel presente giudizio. Ed invero l'ordinanza n° 7369 del 25/5/88 della Gestione Stralcio, dalla quale ha tratto origine la procedura espropriativa, è stata adottata sul presupposto del

13
0

"sopravvenuto disposto legislativo dell'art.3 del D.L. n°115 del 12/4/88. La mancata conversione in legge del citato Decreto Legge ha comportato la perdita di efficacia dello stesso fin dall'inizio. Né risulta successivamente intervenuta, in relazione a quanto previsto dall'art. 77 ult. comma Corte Costituzionale, apposita legge regolatrice, con l'effetto della salvezza in parte qua dell'ordinanza impugnata, dei rapporti sorti sulla base del predetto D.L. 115/88. Ne consegue che l'ordinanza numero 7369/88 rimasta priva, sin dal momento della sua emanazione del supporto normativo in base al quale era stata emessa, risulta inidonea - così come i conseguenti e connessi provvedimenti - a provocare lesione alcuna ai destinatari.

L'inesistenza di un provvedimento amministrativo relativo ad un'eventuale espropriazione ed occupazione di urgenza per pubblica utilità degli immobili abilita il privato ad adire l'A.G.O. al fine di ottenere la condanna della P.A. alla restituzione di quanto occupato sine titolo ed al risarcimento dei danni cagionati. L'assoluta carenza del provvedimento ablativo o di occupazione d'urgenza rende inapplicabile l'art. 63 della Legge 2359/65 in tema di retrocessione di beni a causa di opera pubblica

non effettuata entro i termini di legge o nei termini concessi.

Del tutto irrilevanti si appalesano gli atti procedurali eventualmente compiuti, come ad esempio lo stato di consistenza, allorché difetti proprio l'atto amministrativo in base al quale l'Amministrazione proceda all'espropriazione o all'occupazione.

Nel caso in esame risultando inficiato anche, per le suespresse considerazioni, il rapporto di concessione tra la P.A. ed il Consorzio Novocen (soggetto non convenuto in relazione alla domanda di cui al giudizio 20717/88 R.G.), deve qualificarsi il realizzato rapporto come conferimento di un mandato per l'espletamento di un fatto illecito, costituito dall'impossessamento delle proprietà del Della Corte. L'indubbio nesso di necessaria occasionalità tra il rapporto che lega l'autore materiale dell'illecito (Consorzio Novocen) al committente (P.A.) e la determinazione del danno, rende pienamente imputabile il fatto dannoso alla Pubblica Amministrazione. Parimenti inaccoglibile risulta la formulata eccezione di difetto di legittimazione attiva. La copia della documentazione amministrativa prodotta in giudizio nonché i contenuti delle allegate decisioni del

15
0

l'Autorità Giudiziaria Amministrativa rendono incontrovertibile la proprietà da parte dell'attore del cespite illegittimamente occupato. Consegua a quanto esposto la condanna della P.A.X alla restituzione degli immobili al legittimo proprietario, oltre al risarcimento in favore di quest'ultimo, dei danni, comprensivi sia della perdita subita che del mancato guadagno.

Va a tal punto precisato che la domanda restitutoria e risarcitoria andava esclusivamente proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri Gestione Stralcio e non anche nei confronti del Sindaco del Comune di Napoli, Ufficiale di Governo, quale obbligato in solido, dovendosi rilevare nei confronti di quest'ultimo difetto di legittimazione passiva in relazione alla fattispecie dedotta in lite.

Ed infatti la censurata attività del Sindaco, nella succitata qualità, va in ogni caso direttamente imputata all'Autorità centrale statale. L'occupazione, a tenore delle risultanze processuali, venne disposta nell'ambito della realizzazione del programma straordinario deliberato per il Comune di Napoli, in forza di delega interorganica, intercorrente tra organi parimenti statali. Per consolidato indirizzo

giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. Cassaz. 22/9/84 n° 4815, Cassaz. Sez. Un. 14/6/67 n°1329 ; Cassaz. Sez. III 18/4/73 n° 1130) va statuito che il Sindaco in fattispecie quali quella prospettata dall'attore agisce quale Ufficiale di governo e quindi come organo dell'apparato statale, con la conseguenza che la responsabilità è sempre dello Stato e non del Comune, pur se il provvedimento sindacale sia espressione di attività illecita o arbitraria (cfr. Cassaz. 9/6/59 n° 1718). Né può revocarsi in dubbio che la responsabilità che l'attrice invoca sia un effetto dell'uso del potere di occupazione. Ed invero è lo stesso potere che rende l'autore del provvedimento garante della conservazione della cosa.

Sulla scorta dell'espletata consulenza tecnica è rimasto accertato che gli appartamenti di proprietà del Della Corte, oggetto del presente giudizio, allo stato attuale non sono più funzionali e sono del tutto inabitabili. Al loro posto non è stata realizzata alcuna opera pubblica. Dopo aver determinato il valore commerciale dei manufatti in argomento, l'ausiliare tecnico quantifica con assoluto rigore scientifico le spese necessarie per il ripristino delle condizioni di funzionalità delle varie parti dell'

17

immobile (cortile comune ed androne, piano terra, appartamento al primo ed al secondo piano, vano scala ed altro).

1) // In complesso le spese necessarie al ripristino dei beni di esclusiva proprietà dell'attore ammontano al 30/10/90 a f. 76.345.352, mentre le spese relative al cortile comune ed all'androne nonché al vano scala, corrisposte per la relativa quota di appartenenza (come da verbale di consistenza del 6/6/88) risultano di f. 13.345.169.

2) // Per quanto concerne le rendite che il Della Corte avrebbe percepito per i tre appartamenti se gli stessi non fossero stati occupati dalla P.A. deve osservarsi che la reintegrazione dei canoni di locazione perduti (risultando dal verbale di consistenza locati sia l'appartamento al piano terra che quello al primo piano) costituisce il petitum dell'azione di cui al giudizio n° 11604/90 R.G. riunito.

Per l'appartamento del secondo piano abitato dal nucleo familiare dell'attore, la rendita può essere determinata al 30/10/90, conformemente alle indicazioni del C.T.U. in f. 4.331.981.

A tale somma deve aggiungersi l'importo calcolato secondo i criteri forniti dal C.T.U. dal 31/10/90 fino alla data di ultimazione dei lavori di riatta-

31 6248
32 626
53 6
54 24
20.400
25
12.6
38 45
25 1
30 45
31 45
92 85
33 85
30 55

zione, determinabili in un anno dopo la materiale consegna degli immobili.

Le spese occorrenti per i radicali lavori di riattazione, liquidate in complessive £ 89.690.521 vanno rivalutate secondo indicistica ISTAT, a partire dal 31/10/90, trattandosi di debito di valore.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni relativi alle suppellettili deteriorate o distrutte nonché la reintegrazione dei canoni di locazione non percepiti, la domanda attorea risulta abbisognevole di ulteriore conforto probatorio, potendosi per ricorso ai criteri equitativi per la sola valutazione del danno, ma non anche per la dimostrazione della sussistenza del medesimo. Pertanto in aderenza a quanto richiesto da parte attorea va disposta, ai sensi dell'art. 279 n° 5 C.P. la separazione della causa non matura per la decisione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo dichiarando la non ripetibilità della stessa nei confronti del Sindaco di Napoli. Non ricorrono gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione della presente sentenza non risultando comprovato il pericolo nel ritardo.

P. Q. M.

Il tribunale così provvede:

690.511

119.900

610.411

331.981

- 19
- a) accoglie la domanda proposta da Della Corte Giuseppe con atto notificato il 9/11/88 (proced. n° 20.717/88) e per l'effetto condanna la P.C.M. Gestione Stralcio Programma Straordinario, ~~in persona~~ del Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di £ 89.690.511 oltre rivalutazione monetaria secondo indicistica ISTAT, a partire dal 31/10/90, qualé spese occorrenti per la riparazione e riattazione dei locali illegittimamente occupati.
- b) Ordina la predetta convenuta all'immediato rila-
scio in favore dell'attore dei tre appartamenti di proprietà del Della Corte Giuseppe, sité alla via Vittorio Emanuele n.49 di Piscinola Napoli.
- c) Condanna la convenuta suindicata al pagamento in solido in favore dell'attore della somma di lire 4.331.981 a titolo di rendita non goduta dell'appartamento del secondo piano fino al 30/10/90 ed al pagamento dell'ulteriore rendita calcolata secondo i criteri stabiliti dal C.T.U. dal 31/10/90 fino ad un anno dopo la data di materiale consegna degli immobili di cui al punto b).
- d) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Sindaco di Napoli, Commissario di Governo contu-
- Co
del
risc
per

La presente copia composta di n. 17 fogli è conforme
all'originale e si rilascia a richiesta Esperto

Napoli, li 14 FEB. 1994

IL COLLABORATORE DI CAMERALE
(Michele Fabacciani)



3013
3108

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su istanza di Della Corte Giuseppe ut supra rappr.to, dom.to e difeso,
si notifica l'antescritta sentenza alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Gestione-Stralcio - Programma Straordinario del Comune di
Napoli, in persona del legale rappr.te pro tempore dom.to Via Diaz n.
11 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Le sottoscritte Avv. UN. Giud. ha notificato capi dell'antescritta
sentenza al sig. intimat ne domicili mediante consegna

A mani del sig. PARISI ANTONIETTA
impiegato dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato addetto alla ricezione, così qualificato,
sapevo.

NA 22 FEB. 1994

CRISTINA RUSSO
Avv. UNEP - Corte d'Appello Napoli

*Ho compilato avviso al
cancelliere della 1. Sez.
Tribunale Napoli
Cristina Russo
d. U. G.*

STUDIO LEGALE
Prof. AVV. ANGELO CENTOLA
AVV. EMILIO CENTOLA
AVV. GIUSEPPE CENTOLA
80137 NA - C. V. S. 10, 12 - TEL. 081/400045 72/9311
71100 FOGGIA - Via Napoli, 10 - TEL. 0881/41335

TRIBUNALE DI NAPOLI

I SEZIONE CIVILE - COLLEGIO REL. CONS. COLANTONIO

MEMORIA DI REPLICA

P E R : DELLA CORTE LUIGI

ATTORE

CONTRO : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONVENUTA

* * * * *

La comparsa conclusionale del 10.8.92 e quella del 7.4.93 di controparte impongono una replica, al fine di contestare ancora una volta l'assunto di controparte, soprattutto poiche', in verita', il Tribunale di Napoli della stessa Sezione con Relatore Cons. Frallicciardi con sentenza n. 8183/93 del 14.5.28 - 7/93, CHE IN UNO ALLE PRESENTI NOTE SI ALLIGA, ha sulla scorta delle tesi del comparente, statuito favorevolmente al comparente medesimo, sia per quanto attiene le esaminate questioni preliminari, sia per quanto attiene il merito della causa stessa.

Ed infatti - come agevolmente si evince dalla semplice lettura della sentenza detta nella quale peraltro convenuta e' la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzionario CIPE, - le questioni trattate esaminate e decise sono perfettamente identiche a quelle della presente causa, patrocinata anche dal sottoscritto procuratore, quale difensore dell'attrice, e dall'Ing. Massimo Ciccarelli, quale

consulente di parte in entrambi i processi.

Pertanto ci si riporta, - sic et simpliciter - alle dette statuizioni, con la convinzione che le statuizioni stesse dovranno necessariamente qui essere riconsacrate, ATTESO PERALTRO CHE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 8183 E' ORMAI PASSATA IN GIUDICATO ED E' STATA ESEGUITA CON IL PAGAMENTO INTEGRALE DA PARTE DEL CONVENUTO.

Tuttavia, al fine di mero scrupolo difensivo, il comparente non si stancherà di evidenziare confutando le eccezioni di controparte, il buon diritto del comparente medesimo a vedersi riconosciuto integralmente la domanda di risarcimento del danno che è costituita dall'ammontare di tutti i danni subiti e subendi per l'illegittimità dell'atto, per l'arbitrario spossessamento, per la perdita dell'immobile nella sua originaria consistenza e per il ripristino dello status quo ante, donde l'accertamento di cui all'espletata istruttoria.

I. Per quanto attiene il preteso difetto di legittimazione attiva il comparente innanzitutto rileva che non v'è stata nel processo alcuna contestazione in ordine alla proprietà dei beni in questione in testa al comparente.

D'altra parte non v'è chi non veda che la proprietà dei beni per cui v'è causa, al comparente risulta incontrovertibile da tutta una serie di documenti ed atti esibiti ed acquisiti al giudizio.

Ed infatti se e' pur vero che nella sentenza del TAR della Campania n. 184/87 il comparente in uno al proprio fratello Della Corte Giuseppe ha richiesto l'annullamento degli atti amministrativi ablativi relativi ai beni in proprieta' di entrambi i fratelli , e' vero altresì che sia nei verbali di consistenza sia nella relazione tecnica di ufficio, sia in quella di controparte, che in quella di parte vengono espressamente riconosciuti ed individuati i beni di espropriazione di esclusiva proprieta' del comparente, precisamente in indicando i cespiti con il N. di partita 215477 al C E U in ditta Della Corte Luigi nato a Napoli il 25.8.25 Via Vittorio Emanuele 49 Sez. S. Carlo all'Arena, foglio 5 Particella 445 con i seguenti dati " confr. pag. 12 C.T.U. , nonche' pag. 15 stessa consulenza, dove paraltro si legge che : " il signor Della Corte Luigi e' proprietario anche del piccolo corpo di fabbrica ad un solo piano fuori terra composto ".

Ma v'e' di piu' il comparente ha alligato al proprio fascicolo di parte copia del verbale di registrazione del testamento olografo del 21.12.66 con il relativo avviso di accertamento valore nonche' copia dell'atto di divisione del 15.6.68 e copia dell'atto di compravendita dell'8.10.68 con i relativi avvisi di accertamento di tutti i beni per cui v'e' causa e come pervenuti al comparente medesimo.

Ne consegue la piena legittimazione attiva del

25
comparente medesimo a proporre la domanda.

II. per quanto attiene il preteso difetto di legittimazione passiva, il comparente intende richiamare l'attenzione sul fatto che la presente causa nasce dalle statuizioni di illegittimità ed annullamento degli atti amministrativi posti a base del procedimento ablativo da parte del Sindaco di Napoli a seguito della sentenza del TAR n. 519/89 confermata integralmente dal Consiglio di Stato in sede di gravame da parte del Comune di Napoli, ed a seguito anche della ulteriore sentenza del TAR della Campania n. 519/89 di annullamento dell'ordinanza 7369/88, nonostante quest'ultima sentenza sia intervenuta tra le altre parti, poiché essa è comunque prova dell'illegittimità del provvedimento amministrativo.

D'altra parte il Giudice civile sempre e comunque - in sede di accertata illegittimità dell'atto - deve disapplicare " INCIDENTER TANTUM " l'atto amministrativo illegittimo.

Ma v'è di più : l'ordinanza 7369/88 veniva emessa in applicazione del D.L. 3.12.87 n. 492 DECADUTO PERCHÉ NON CONVERTITO.

Ne' sorte migliore hanno avuto gli altri D.L. 8.2.88 n. 28 e 12.4.88 n. 175, entrambi non CONVERTITI IN LEGGE : anzi per quest'ultimo v'è stata in data 28.6.88 dichiarazione di incostituzionalità da parte della

Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

Pertanto l'unico legittimato passivo e' e resta il Sindaco di Napoli Commissario Straordinario di Governo per essere egli unico responsabile dell'atto amministrativo, dichiarato illegittimo dalle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato , nonche' della Corte Costituzionale e quindi annullato " ex tunc ".

Ed infatti il Sindaco Commissario Straordinario di Governo , e' l'organo amministrativo autore dell'atto che ha determinato l'illecito civile e come tale deve quest'ultimo essere chiamato e condannato a risarcire tutti i danni subiti e subendi nei confronti del comparente.

Nel caso poi di cui ci si occupa, nessuna importanza puo' annettersi a chi abbia provveduto e compiuto la materiale esecuzione delle opere e perche' agli atti non v'e' alcuna prova - ad esclusivo carico di esso convenuto - di eventuali stipule di " concessione " a terzi e perche' l'ipotetico concessionario avrebbe comunque agito sulla base del provvedimento amministrativo (dichiarato illegittimo e/o comunque illegittimo per la mancata conversione dei decreti legge innanzi riportati) come fonte della stessa concessione.

Pertanto anche la sentenza del Tribunale di Napoli n. 83/43 del 91 esibita da controparte , peraltro non

condivisibile, e' e resta irrilevante, ininfluyente per rappresentare comunque situazioni di fatto e diritto diverse dal caso di cui ci si occupa nella presente causa.

Non va siffattiato sull'argomento che il danno ingiusto subito dall'attore e' eziologicamente e palesemente connesso a quell'atto amministrativo riconosciuto illegittimo - come abbiamo visto - con efficacia " ex tunc ".

Inoltre l'attivita' dell'ipotetico concessionario - ammesso che ci sia, la qualcosa sempre e comunque si contesta - non poteva neppure qualificarsi " sine titolo " - come assume controparte - giacche' il titolo e' sostituito proprio dall'atto amministrativo annullato che e' quello relativo all'occupazione di urgenza " al quale - si badi - gia' consegue in quanto tale e per definizione la materiale apprensione dei beni.

D'altra parte e' inevitabile che quanto potrebbe essere stato oggetto dell'eventuale, concessione, poteva essa riguardare solo ed esclusivamente opere, ovviamente successive alla detta apprensione dei beni da parte del Sindaco di Napoli in qualita' di Ufficiale di Governo, con la conseguenza che, " atteso l'effetto di caducazione automatica degli atti consequenziali che derivano dal giudicato amministrativo di annullamento dell'atto presupposto " (Giusta Amm. Req. Sic. 16/9), ogni atto successivo e derivato resta nullo ed inefficace.

D'altra parte il comparente cosi' come innanzi detto - si riporta alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8183/93 del 14.5 - 28.7.93 alligata alla presente emessa in un preciso caso analogo alla fattispecie di cui ci si occupa e nei confronti della stessa controparte del presente giudizio, la quale ha in ogni parte confutato tutte le eccezioni, deduzioni e contestazioni che qui sono state novellamente proposte dalla stessa controparte.

III Per quanto attiene la pretesa infondatezza del merito, il comparente ritiene ribadire il contenuto e la precisa puntualizzazione della consulenza di parte, la quale perviene alla somma richiesta attraverso approfondite indagini con riferimento di indubbia validita'.

Anzi sull'argomento il comparente ritiene richiamare anche qui la stessa sentenza del tribunale di Napoli del 14.5 - 28.7.93, in relazione all'individuazione del metodo seguito dal C.T.U. in quel processo, diverso e riduttivo invece di quello adottato dal C.T.U. lug. Vincenzo De Vita nel presente giudizio.

Pertanto atteso l'indirizzo di questa stessa sezione nella sentenza detta, deve il Tribunale accogliere le richieste di risarcimento del danno nella misura di L. 1.221.311.000, come dedotte e dimostrato da C.T. di parte anche attraverso le deduzioni esibite nel verbale di causa del 14.5.91 ed alligate alla comparsa conclusionale

08/02/93 79

STUDIO LEGALE
Prof. Avv. ANTONIO CENTOLA
CENTOLA
SOLU SA - P. ... 1/144055 1875311.
71100 FOGGIA A.D. ... 10-Tel. 0881/41355

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE I COLLEGIO REL. CONS. COLANTONIO

COMPRESA CONCLUSIONALE

P E R : DELLA CORTE LUIGI

ATTORE

CONTRO : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

La causa si presenta di facile soluzione alla
stregua delle risultanze istruttorie le quali tutte
concorrono all'accoglimento della domanda come
formulata, con la condanna del convenuto alle somme
tutte richieste, per il risarcimento danni subiti e
subendi a seguito dell'illegittimo comportamento
assunto da esso convenuto medesimo.

Ed infatti va immediatamente detto che la presente
causa nasce dall'annullamento dell'atto
amministrativo.

Pertanto il risarcimento dei danni subiti e subendi
della comparente deve essere soddisfattorio in
maniera completa e senza alcuna riduzione di sorta,
con la conseguenza che la domanda come proposta
deve essere integralmente accolta.

Anzi non va sottaciuto che, atteso peraltro il
notevole tempo trascorso, la comparente nonostante

3
le somme che andra' ad incamerare non potra' mai

ottenere il danno effettivamente sofferto, anche
per le mutate condizioni di mercato e del
potere di acquisto della lira stesse.

E la componente e' sicura quindi che l'On.le
Tribunale, dovra' emettere una severa condanna nei
confronti del convenuto quanto meno per tenere sia
pure in petto i gravi danni subiti e subendi dalla
componente medesima, all'uso tenuto presente
altresi che sinora l'attrice non ha percepito
alcunche' da esso convenuto nonostante il fiume di
denaro elargito al convenuto medesimo da parte del
governo per la realizzazione del programma
straordinario di edilizia residenziale per la
costruzione nell'aria metropolitana di Napoli di
20.000 alloggi e delle relative opere di
urbanizzazione previste dal titolo 8 della L.
14.5.92 n. 219.

Anzi non va sottaciuto in proposito lo sperpero del
danaro pubblico perpetrato da parte del
Commissario di Governo, tant'e' che l'intera
vicenda e' stata oggetto oltre che di severe
critiche da parte della stampa, anche di inchieste,
purtroppo sinora, per quanto si possa ricordare,
non ancora definite.

Ed e' con tale spirito che la comparente insiste
affinche' il On. le Tribunale possa valutare
attentamente la consulenza di parte dell'ing.
Ciccarelli in confronto alla C.T.U., che e'
riduttiva nei confronti di quella di parte attrice,
che e' invece piu' rispondente e piu' si avvicina
agli effettivi danni purtroppo subiti e subendi
dell'attore medesimo, all'uopo rilevando che sia il
RAR sia il Consiglio di Stato hanno, con sentenze,
entrambe esibite all'udienza del 14.2.91, ribadito
la illegittimita' e l'arbitrarieta' dei
provvedimenti emessi dalla P.A.

Viene pertanto consolidata cosi' la domanda di
risarcimento dei danni come formulata con l'atto di
citazione .

Pur tuttavia la C.T.U. ha determinato il
risarcimento del danno in L. 529.000.000, nel
mentre quella di parte attrice in L. 1.221.311.000.

Anzi in proposito, va immediatamente detto che la
comparente ga gia' impugnato per quanto di ragione
la C.T. U. ed ha nel contempo esibito ed alligato
agli atti di causa (verb. di udienza del
14.2.91) Osservazioni tecniche dell'1.2.91, redatte da C.T.
di Parte Ing. Massimo Ciccarelli.

Orbene in tali note - cui integralmente ci si

riporta - vengono evidenziate le ragioni in base alle quali non possono ne debbono essere condivise le valutazioni praticate dal C.T.U. , ne' tanto meno i calcoli e la risultanza cui egli e' pervenuto.

D'altra parte il Consulente di Parte Ing. Ciccarelli, nella dette Osservazioni dell'1.2.91, ribadisce che non puo' determinarsi il reale ammontare del risarcimento dei danni, se si fa riferimento - come malamente ha fatto il C.T.U. - ai fini della capitalizzazione, ai canoni legali del fitto ricevuti secondo la Legge dell'equo canone, se si considerano - come malamente ha fatto il C.T.U. - abitazioni i vani negozi al piano terra ; se si considerano - come malamente ha fatto il C.T.U. - gli immobili liberi o non occupati.

Va detto in proposito che il Tribunale perito dei periti , ha il dovere di esaminare e valutare le questioni poste e non deve sic et simpliciter riportarsi alle conclusioni del C.T.U. , all'uopo tenuto presente che l'Ing. Ciccarelli sull'argomento ha documentato quanto sostenuto anche con Relazioni tecniche di altro C.T.U..

Ne consegue che alla luce di queste ultime

considerazioni ed osservazioni relative alla relazione del C.T.U. , quanto accertato nella relazione di parte dell'Ing. Ciccarelli Massimo deve ritenersi piu' rispondente ai danni subiti da parte attorea, e come tale deve l'On.le Tribunale recepirlo nella emittendo sentenza statuendo nella misura ivi riportata il danno sofferto dal componente, oltre svalutazione e risarcimento del danno.

il componente insiste poi affinche' il Tribunale , atteso il lungo tempo trascorso ed attesa la fondatezza della domanda basata su prova scritta e sulla conseguente illegittimita' e annullamento dell'atto amministrativo, voglia concedere la provvisoria esecuzione della sentenza :

Tutto cio' premesso, il componente nel riportarsi a tutte le richieste, deduzioni e documentazioni, ed in particolare alla relazione tecnica dell'Ing. Ciccarelli e nell'impugnare ogni avversa eccezione, deduzioni e conclusioni ex adverso formulate, ivi compreso per quanto di ragione la Consulenza Tecnica di Ufficio ,

C O N C L U D E

affinche' l'On.le Tribunale adito voglia accogliere le richieste tutte di cui agli atti e alle

29
conclusioni rese, con sentenza munita di clausola
di provvisoria esecuzione.

Esistente illimitata

Napoli 3.2.1993

Avv. Angelo Centola

TRIBUNALE DI NAPOLI

COMPARSA CONCLUSIONALE - Ud. COLL. 3/3/92

PER

Presidenza Consiglio dei Ministri - Gestione Stralcio Programma Straordinario del Comune di Napoli - rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la cui sede è per legge domiciliata

CONTRO

Della Corte Luigi

Ci si riporta alle difese già in atti ad integrazione delle quali si osserva brevemente in

DIRITTO

In via preliminare si osserva che il Della Corte non ha dimostrato la propria titolarità e legittimazione nel presente giudizio senza contare che i cespiti sarebbero in comunione.

A prescindere da quanto precede deve osservarsi come se è vero che il provvedimento originario di individuazione venne annullato dal T.A.R. Campania con sentenza 184/87 confermata dal Consiglio di Stato con decisione 185/89 non è altrettanto vero che il provvedimento di reindividuazione n. 7369/88 sia stato annullato. Ed infatti la sentenza del TAR Campania n. 518/89 esibita dalla controparte all'udienza del 14/2/91 non è relativa al sig. Della Corte Luigi bensì al sig. Della Corte Giuseppe (genitore dell'attore o comproprietario).

Depositata in Cancelleria
il 16 SET 1992

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Dott. Paolo Nicoforo)

Avvocatura Distrettuale dello Stato NAPOLI

Orbene è evidente come il giudicato non possa ritenersi coerente nel presente giudizio. Nè può ritenersi l'ord. 7369/88 emessa in carenza di potere in quanto il provvedimento medesimo è stato altresì confermato e prorogato con altri successivi provvedimenti tutti non impugnati dinanzi al Giudice Amm.vo: ord. 7918/88; 9758/90; 10582/91.

Manca pertanto il presupposto stesso dell'azione in quanto si è in presenza di un provvedimento d'esproprio legittimo e, comunque, di successivi legittimi atti confermativi dello

stessa *esproprio* *il privato* *dei beni* *si inn*
un piano di priv (non annulla) non impugnat
A prescindere da quanto precede deve osservarsi come l'istrut-

toria, compiuta in conformità della domanda risarcitoria attorea (e non restitutoria), non abbia chiarito un aspetto da ritenersi essenziale per addivenire al risarcimento per valore venale dei cespiti. Il C.T.U. non ha infatti accertato se i beni debbano ritenersi acquisiti per essere intervenuta la irreversibile trasformazione dei fondi per la esecuzione dell'opera pubblica. E' infatti evidente che solo in presenza di un comportamento della P.A. in carenza di potere e della avvenuta irreversibile trasformazione il privato potrebbe ottenere il risarcimento per valore venale ove, infatti, non fosse intervenuta la irreversibile trasformazione il privato avrebbe diritto alla restituzione del bene (non richiesta) ed al risarcimento dei danni per occupazione illegittima (anche questa domanda non formulata).

nel merito della consulenza si rileva quanto segue:

1) non risulta, ma l'argomento esula dalla consulenza tecnica che la legge 219/81 sia stata dichiarata incostituzionale così come asserito a pag. 41 della consulenza. L'opposizione all'indennità peraltro segue una procedura ad hoc che comunque non contempla valori in libero mercato dei beni espropriati;

2) pur essendo la consulenza impostata coerentemente con i criteri indicati dalla dottrina, vi è però da eccepire che i dati di riferimento elencati dal C.T.U. attengono beni ubicati in posizione più appetibile di quelli in questione che si trovano in zona di rilevante degrado ambientale ed edilizio.

Peraltro il C.T.U. (pag. 30-31) non quantifica i coefficienti positivi e negativi attinenti alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dei beni in questione pur elencandole come segue: adeguamento temporale dei dati esaminati; ubicazione dei beni in zona degradata con accesso da strada di limitata larghezza; vicinanza al centro di Piscinola; recente ristrutturazione dell'edificio.

In definitiva il C.T.U. al giugno 1988 valuta gli appartamenti prospicienti la strada in £. 16,5 milioni a vano pari a circa £. 1.030.000/mq (per vano medio di circa 16 mq), che in considerazione del fatto che i locali erano occupati è da ritenere senz'altro un valore sostenuto. Infatti il coefficiente di abbattimento adottato dal C.T.U. per correggere i valori a libero mercato (25%) è senz'altro moderato

38
(4)
Avvocatura Distrettuale dello Stato NAPOLI

in quanto ordinariamente il mercato registra scarti dal 30 al 40% tra il libero e l'occupato. Quindi con riferimento all'unità tipo, il valore al libero accertato dal C.T.U. in £. 1.250.000/mq deve correggersi almeno al 35% in media per complessive £. 812.500/mq.

Con criterio equitativo e sempre con indicazione all'unità di riferimento assunta in perizia si possono ritenere compensate le caratteristiche sia positive che negative ritenendosi quindi congruo il parametro medio ritrovato di £. 812.500/mq per le unità aventi le migliori caratteristiche intrinseche (prospetto su strada, ecc...).

Con tali annotazioni il valore a vano risulta di £. 13.000.000 contro i 16.500.000 ritrovati ma non quantificati analiticamente dal C.T.U..

Ovviamente per ciascuna unità il valore unitario di £. 13.000.000 a vano dovrà essere corretto nel modo e nelle misure adottate dal C.T.U. che si possono ritenere accettabili.

Peraltro quanto innanzi trova conforto nei dati elencati in perizia a pag. 27-28 (dati n. 8-9-10) dove al 1985 risultano accertati valori medi di £. 10.000.000 al vano che aggiornati al 1988 possono assumersi mediamente pari ai 13.000.000 succitati.

Per quanto concerne i locali deposito a piano terra può ritenersi accettabile il valore unitario adottato di £. 500.000/mq.

Deve però precisarsi che tutta l'istruttoria del presente giudizio (e quindi anche la C.T.U.) è stata condizionata dall'erroneo presupposto che si trattasse di attività compiute in carenza di potere con irreversibile trasformazione delle aree. In realtà tale presupposto è errato e la domanda pertanto va rigettata essendo illogica prima che contra ius la pretesa attorea tendente ad ottenere il valore di mercato di un immobile sul quale non si è verificata un'irreversibile trasformazione per non essere stata l'opera pubblica neanche iniziata sulle predette aree. Ciò emerge chiaramente dalla nota dell'Amm.ne 17154/92 e 737/90 nonché dalla nota 17811 del 9/6/92.

In tali note si legge che lo spossessamento delle aree di proprietà "Della Corte" sarebbe avvenuto il 13 e il 24/8/88 (e non il 6/6/88 come a pag.17 della C.T.U.) e che l'immobile risulta unicamente danneggiato e che l'intervento pubblico verrà realizzato "senza l'acquisizione dello 'immobile". Del resto che l'opera pubblica non sia stata realizzata risulta anche a pag.9 dell'a C.T.U. dove il consulente dà atto dell'esistenza dell'immobile del della Corte precisando solo che lo stesso risulta devastato da azioni vandaliche. ne consegue esul piano giuridico che al più l'attore poteva vantare pretese risarcitorie per i danni subiti dall'immobile ma non pretendere il valore venale dello stesso, atteso che l'opera pubblica non è stata realizzata e che l'Amm.ne ha già progettato l'esclusione amministrativa del cespite dal piano di esproprio. Su tali premesse la domanda del

ella è completamente rigettata per mancanza del presupposto costitutivo dello stesso (carezza di potere e irreversibile trasformazione) ed in ogni caso per mancanza di prova non avendo l'attore fornito (né per meno neanche dichiarato) che l'immobile sia stato irreversibilmente trasformato per effetto dell'esecuzione della opera pubblica.

La palese infondatezza della domanda così come formulata dall'attore ne comporta il rigetto non essendovi alcuna domanda tendente all'accertamento dei danni arrecati all'immobile e comunque non essendo stata la quantificazione degli stessi espletata dal C.T.U. Si eccipisce altresì il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione, eccezione che attenendo alla regolarità del contraddittorio può essere sollevata in ogni stato e grado

(Cass. 19/86). Ed infatti per pacifica giurisprudenza deve ritenersi legittimato in azioni della specie il solo concessionario autore dello spossessamento e della esecuzione dell'opera pubblica (nel caso di specie neanche iniziata) in conformità quanto previsto dall'art. 1 L. 219/81.

Del resto ad analoghe conclusioni si giunge in tema di opposizione alla stima la cui legittimazione esclusiva è riconosciuta al solo concessionario (Cass. 7342/87) sia in tema di danni in quanto il concessionario risponde quale autore materiale degli stessi non applicandosi in tema di appalto e concessione la previsione di cui all'art. 2049 c.c. come per pacifica giurisprudenza (Cass. 5151/79).

conclusa per l'insuccesso della domanda in quanto improponibile, irraggiungibile ed infondata. Spese vinte.

Napoli, 10/8/1992

ADOLFO NUTARELLI

Avvocato dello Stato



*Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli*

- Art. 84 L. 219/81 -

Alla Struttura di supporto
e di collegamento con il G.G.A.
SEDE

OGGETTO: Atto di citazione Della Corte Luigi

Relativamente alla citazione in oggetto di cui alla vostra nota 16759 del 21.1.92, si comunica quanto segue:

L'immobile, sgomberato sin dal 1986, risulta danneggiato, anche se in modo non irreversibile, soprattutto ^{per effetto} del degrado dovuto allo stato di abbandono in cui versa.

L'intervento, nella cui area di realizzazione rientra l'immobile in oggetto, è lo stralcio RAI il cui progetto, approvato con ord. 3874 del 12.5.86, prevede la demolizione di detto immobile.

Le opere finora eseguite sono limitate alle sole demolizioni per gli immobili non oggetto di ricorsi al TAR.

1767/lpv

Visto: IL DIRIGENTE
(arch. Laura Trayaglino)

IL RESPONSABILE DEL COMPARTO N.4

(arch. Giovanni Dispoto)

Giovanni Dispoto



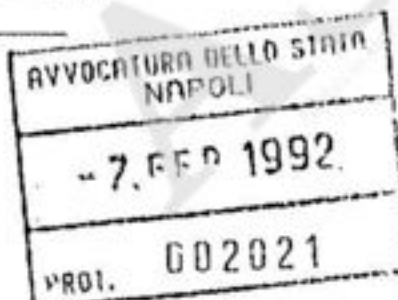


*Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli*

- Art. 94 L. 219/81 -

DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO
GRUPPO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

N. 16894 del 6.2.92



All'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Via Diaz n. 11

N A P O L I

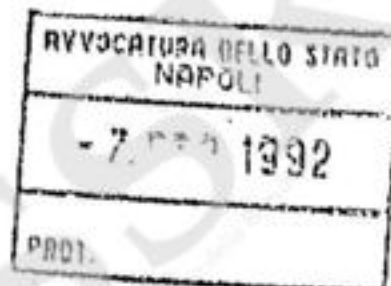
41208
6 FEB. 1992

Oggetto: DELLA CORTE Luigi -- Atto di citazione -- Cont. 5477/88-MUT

In riscontro alla nota n. 1096 del 15.1.1992 di codesta
Avvocatura, riflettente l'oggetto, si trasmette la nota dell'Ufficio
Tecnico del 31.1.1992 prot. n. 57962.

IL DIRIGENTE

(Dott. Arcangelo MONACILIUNI)





Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli

— Art. 84 L. 219/81 —

STRUTTURA DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO
CON IL GRUPPO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

N. 14811 del 9.6.92

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Via Diaz n. 11

N A P O L I

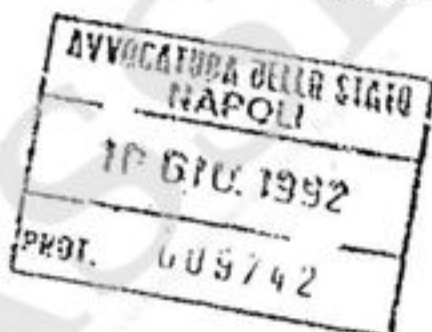
42498
10 GIU. 1992

Oggetto: DELLA CORTE Luigi c/PCM - Cont. 5477/88-MUT

In riscontro al fax ultimo di codesta Avvocatura n. 14462 del 9.6.1992 riflettente l'oggetto, si comunica quanto segue:

- la consegna al Consorzio degli immobili di proprietà Della Corte Luigi è avvenuta in data 13 e 24.8.1983;
- l'immobile risulta danneggiato, anche se in modo non irreversibile, soprattutto per effetto del degrado dovuto allo stato di abbandono in cui versa;
- l'Amministrazione ha richiesto al Consorzio NOVOCEN, come già comunicato a codesta Avvocatura con la trasmissione delle note dell'Ufficio Tecnico nn. 58309 e 67962, di procedere ad una variante progettuale dello stralcio RA 1, nel cui perimetro ricade la proprietà Della Corte, di guisa che l'intervento possa essere realizzato pur con le limitazioni poste dalla sentenza TAR n. 184/87, e senza l'acquisizione del succitato immobile.

IL DIRIGENTE
(Dott. Arcangelo MONACILIUNI)



INDICE

Compensi di risposta
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.

Deposito

15/11/99

IL FUNZIONARIO

11) Concluse per l'ordine 7/5/93

12) Concluse per il 2/x/92

13) Nota 12/2/91

14) v. 26/6/89

15) v. 27/10/81

16) v. 6/4/89

17) v. verbali commissioni

18) Ordine di processo 7918 ; 9758/c ; 10582/c ;

19) Nota 5/3/91

20) v. Nota 92

21) v. 13/11/90

22) v. 9/6/92

23) v. 7/2/92

24) v. 4/2/92

25) Serb. Tab. Ngr. 8343/92

Deposita in Cancelleria
il 16 SET. 1992

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Dott. Paolo Nicotero)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente.

N. 185 REG.DEC.

N. 1147 REG.RIC.

ANNO 1987

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1147/87 proposto dal
Sindaco di Napoli, quale Commissario straordinario
del Governo ai sensi della legge n. 219 del 1981,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, e presso la stessa legalmente domici-
liato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

DELLA CORTE Luigi e DELLA CORTE Giuseppe, n.c.;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regio-
nale per la Campania, sez. I, pubblicata il 9 a-
prile 1987, n. 184, con la quale è stato accolto
il ricorso degli attuali appellati avverso gli at-
ti del Sindaco, quale Commissario straordinario
del Governo, relativi all'assoggettamento all'e-
spropriazione, ai sensi della legge 14 maggio
1981, n. 219;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 26.

46
Consiglio di Stato
Sezione Quarta
Ufficio Copie

aprile 1988 la relazione del Consigliere Lignani e
udito l'avv. dello Stato Laporta per l'Amministra-
zione appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:

F A T T O

I signori Giuseppe e Luigi Della Corte hanno
impugnato davanti al T.A.R. per la Campania gli
atti del Sindaco di Napoli, quale Commissario
Straordinario del Governo per l'attuazione della
legge n. 219/81, relativi all'assoggettamento di

alcuni immobili di loro proprietà alle espropria-
zioni di cui alla legge stessa, finalizzate ad un
programma di ricostruzione della città di Napoli.

Il ricorso è stato accolto dal T.A.R. della
Campania, sez. I, con sentenza pubblicata il 9 a-
prile 1987, n. 184. Il Tribunale Amministrativo ha
adottato il principio che le espropriazioni di cui
alla legge n. 219/81 debbono riguardare esclusiva-
mente le aree "disponibili ed immediatamente
utilizzabili" concludendo che tali non possono es-
sere considerate quelle dei ricorrenti, essendo
occupate da fabbricati in "ottimo stato di
conservazione" ed attualmente utilizzati come abi-
tazioni; il buono stato degli immobili esclude,

fra l'altro, che essi siano da considerare soggetti a demolizione.

La sentenza è stata impugnata dal Sindaco, quale Commissario straordinario del Governo, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. L'appellante si richiama alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 6, settimo comma, legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Gli appellati non si sono costituiti.

D I R I T T O

La presente controversia s'incentra sull'interpretazione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 456, integrato dall'art. 84/ter introdotto dall'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ed autenticamente interpretato dall'art. 6, settimo comma, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Più precisamente, la questione è se dalla normativa in parola emerga un limite al potere espropriativo del Sindaco di Napoli, Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 80, legge n. 219/81; limite consi-

stente nell'impossibilità di assoggettare all'espropriazione le aree occupate da fabbricati residenziali in buono stato d'uso.

La questione posta in detti termini è stata esaminata "funditus" dalla Sezione, con decisione 3 marzo 1987, n. 126. In quella decisione si è analizzato il dispositivo originario dell'art. 80, e si sono analizzate altresì le successive norme di modificazione, d'integrazione, e d'interpretazione autentica. La conclusione è stata che la tesi sostenuta dall'Amministrazione si risolve

nell'affermazione che il Sindaco, organo monocratico svincolato, per l'attività in discorso, dal riscontro di ogni altra autorità, sarebbe libero di espropriare a suo arbitrio, ossia senza sottostare ad alcun criterio direttivo della discrezionalità, qualsivoglia immobile, edificato o meno, salvo elaborare, in un secondo tempo, un programma costruttivo che preveda un utilizzo purchessia delle aree risultanti dalle eventuali demolizioni. Una siffatta ricostruzione del disposto della legge, peraltro, è stata giudicata ^{etc.} motivamente inaccettabile dalla Sezione, dovendosi invece ritenere tassativo il riferimento alle "aree disponibili ed immediatamente utilizzabili" da interpretare, in

questo contesto, come aree inedificate. Quanto all'assoggettamento all'espropriazione anche degli edifici da demolire per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma, si è rilevato che, a prescindere dai dubbi interpretativi relativi all'art. 6 della legge n. 730/86, si deve comunque intendere che le "ragioni urbanistiche" dovrebbero dimostrarsi sussistenti al momento della emanazione degli atti impugnati, e considerate in quel momento dall'autorità procedente.

Sulla base di queste considerazioni, la decisione citata ha ritenuto l'illegittimità dei provvedimenti allora impugnati.

La sentenza oggetto del presente appello appare ispirata alle medesime considerazioni e riferita ad una situazione sostanzialmente analoga, in punto di fatto, a quella allora considerata.

L'appello dell'Amministrazione, che risulta proposto quando era già nota la decisione n. 126/87 di questo Collegio, non evidenzia alcuna difformità, in punto di fatto, fra i due casi: pertanto appare corretto fare ora pieno richiamo alle considerazioni allora svolte. Anche in punto di diritto, del resto, l'attuale appello non porta nuovi argomenti oltre quelli già ampiamente

esaminati.

Conclusivamente, l'appello va respinto. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, non essendo vi stata costituzione delle controparti.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV) rigetta l'appello. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 26 aprile 1989 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

PALEOLOGO GIOVANNI	PRESIDENTE
LIGNANI PIER GIORGIO est.	CONSIGLIERE
MARTORELLI RENATO	"
FERRARI GENNARO	"
BARBAGALLO GIUSEPPE	"

L'ESTENSORE

Pier Giorgio Lignani

IL PRESIDENTE

Giovanni Paleologo

IL SEGRETARIO

Roberto Cuccini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

24 MAR 1989

(Art. 53, L. 27-4-1987, n. 190)

CONSIGLIO DI STATO

In sede giurisdizionale (Sez. IV*)

Addi 24 MAR. 1989 copia conforme
alla presente è stata trasmessa al
Ministero Regionale Campania (Aut. Stato)
a norma dell'art. 87 del regolamento
di procedura 17 agosto 1907, n. 642

Roma 24 MAR. 1989

Il Segretario
Gruccelli

CONSIGLIO DI STATO

In sede giurisdizionale (Sez. IV*)

Addi 24 MAR. 1989 copia conforme
alla presente è stata trasmessa al
Ministero Interno (Aut. Stato)
a norma dell'art. 87 del regolamento
di procedura 17 agosto 1907, n. 642

Roma 24 MAR. 1989

Il Segretario
Gruccelli

TRIBUNALE DI NAPOLI

I^a sez. G. I. Colantonio

COMPARSA DI RISPOSTA

per il MINISTERO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO,
in persona del Funzionario Delegato dal Ministro in carica ex
D.L. 450/88, rappr. e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli,
dodiciataria per legge alla Via Diaz n°11

contro

DELLA CORTE LUIGI

..

Depositato in Cancelleria
il 15/11/88
IL FUNZIONARIO
15/11/88

Contestati in toto i presupposti di fatto e di diritto posti
a fondamento della domanda, con il presente atto si costituisce
il intestato Ministero, preposto ex D.L. 450/88 al completamento
del programma di cui alla L. 219/81, il quale eccepisce l'inamis-
sibilità e l'improponibilità della domanda di cui chiede il ri-
getto anche in quanto infondata e non provata.

P. Q. M.

si conclude perchè l'adito Trib/le voglia dichiarare l'improponi-
bilità e l'inammissibilità della domanda di cui si chiede il
rigetto anche in quanto infondata e non provata.

Spese vinte,

Si chiede il rinvio in prosieguo di prima udienza non essendo
pervenuto il rapporto informativo dall'Ass/ne interessata.

Napoli 14.11.88

- Adolfo Mutarelli - Avv. dello Stato -

TRIBUNALE DI NAPOLI

I^a sez. G. I. Colantonio

COMPARSa DI RISPOSTA

per il MINISTERO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO,
in persona del Funzionario Delegato dal Ministro in carica ex
D.L. 450/88, rapp. e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli,
domiciliataria per legge alla Via Dias n° 11

contro

DELLA CORTE ITALICA

Depositato in Cancelleria

il 15/11/88
IL FUNZIONARIO

Contestati in tutti i presupposti di fatto e di diritto posti
a fondamento della domanda, con il presente atto si costituisce
il intestato Ministero, proposto ex D.L. 450/88 al completamento
del programma di cui alla L. 219/81, il quale eccepisce l'inammissi-
bilità e l'improponibilità della domanda di cui chiede il ri-
getto anche in quanto infondata e non provata.

P. Q. M.

si conclude perché l'adito Trib/le voglia dichiarare l'improponi-
bilità e l'inammissibilità della domanda di cui si chiede il
rigetto anche in quanto infondata e non provata.

così vinto.

chiede il rinvio in prosequo di prima udienza non essendo
presente il rapporto informativo dall'Am/le interessata.

Napoli 15.11.88

- Adolfo Martarelli - Avv. dello Stato -



① 55
[Redacted]

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gestione Straordinaria Programma Straordinario Comune Napoli

VERBALE DI CONSISTENZA ED OCCUPAZIONE

LEGGI 14/5/81 n° 219, titolo VIII e successive integrazioni
e modificazioni. Ordinanza di individuazione n° 7369
del 25/05/1988

L'anno millenovecentottantotto, il giorno 6 del mese di
giugno, alle ore 13.00, in conformità alla pubblicazione
ai termini della predetta legge, i sottoscritti delegati

geom. PAPINI LUIGI - geom. FRUNZIO CARLO
e geom. PETROSINO ALFONSO per la NOVOCEN

si sono recati in località PISENOLA, via H. Emanuele 19

nell'immobile di proprietà della ditta catastale:

area di cui urban e non usqui

attualmente, per dichiarazione di parte, di proprietà

DELLA CORTE GIUSEPPE e LUIGI

Partita	Foglio	P.lla.	Natura del Terreno	Sup. Tot.	Sup. espr.
1	15 c. 7.	486	E. U.	180	180

[Handwritten signatures: Papini, Frunzio, Petrosino]

PER COPIA CONFORME
COMITATO INTERMINISTRIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (C.I.P.E.)
Art. 84 Legge 219/81
UFFICIO CONSEGNA AREE
E CONTROLLO ESPROPRIAZIONI

Senato della Repubblica

L'AREA DA OCCUPARE CONFINA :

- a NORD con fabbrica di Via Vitt. Emanuele 53 (P. UA 455 fog. 15)
- a SUD con fabbrica di Via Vitt. Emanuele 189 (P. UA 185 e
- a EST 187 del fog. 15 c. 7.)
- a OVEST

E' PRESENTE

IL ^{CON} PROPRIETARIO DELLA CORTE GIUSEPPE

E' PRESENTE

IL CONDUTTORE

LE COLTURE PRATICATE SONO:

Trattari del cortile condominiale di mq. 155 parzialmente con uscite biennuove a servizio del fabbricato di Via Vitt. Emanuele n° 189.

Si fa presente che la rimanente superficie di mq. 2500 della p.lla 186 è occupata per mq. 900 dal ~~corpo~~ parte del corpo di fabbrica - p.lla 136 RCEU e per mq. 16,00 da porzione del corpo di fabbrica verso strada - p.lla 145 RCEU. (vedi verbale a parte)

Sup

2 Papum

Petrubius

I sottoscritti nella qualità, tramite la propria persona,
con il presente atto, immettono la Presidenza del Consiglio
dei Ministri (Gestione Stralcio Comune di Napoli), nel posses-
so formale e materiale dell'immobile innanzi descritto e ne
affida la custodia temporanea ^a al Sigg. conduttore

che non potrà vantare alcuna pretesa per la temporanea custo-
dia dell'immobile.

Del che è verbale, che viene letto sottoscritto e chiuso al-
le ore 13,30

Il presente verbale è composto di n° 3 pagine.

Il testimone

I DELEGATI

Luigi Pisanò
Carlo Turchi
Petrosino

PER COPIA CONFORME

COMITATO INTERMINISTRIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (C.I.P.E.)

Art. 84 Legge 219/81

UFFICIO CONSEGNA AREE
E CONTROLLO ESPROPRIAZIONI

Senato della Repubblica - Roma SA Storico

1234
20 SET 1988



CORTE DI NAPOLI

DECRETO DI CITAZIONE

DELLA CORTE LUIGI assistito e rappresentato
dall'Avv. Ciro Centore e con lo stesso elett. ta dom. t.
Napoli alla via Chiaia 216, mandato a margine

PREMETTERE CHE:

1. Il ricorrente è proprietario di un fabbricato per civili
abitazione, costituito da varie unità situate in Na
poli, alla via Mianella 51;

2. Il fabbricato è composto da due corpi di fabbrica rea
lizzati in aderenza;

3. L'immobile è il risultato di lavori di ristrutturazione
di un antico fabbricato, ristrutturazione inter
venuta nell'anno 1968, con opere in cemento armato, ri
forzamento di tutte le strutture portanti, di pavimen
tazioni, impianti fissi ed varie;

4. Il fabbricato comprendeva appartamenti e vani-auto
stessamente che il valore di mercato è superiore a mi
liardi di lire, per l'esattezza ad un valore pari a

3.221.111, come da stima per Ing. Ciccarelli Massimo,
Napoli e come da rilievo e fotografie allegate;

5. In data 6/8/88 veniva disposta la occupazione
dell'immobile da parte della Presidenza del Consiglio
Ministri e per opera di un non meglio identifica
funzionario delegata alla cosiddetta gestione del

Dopp.	L. 1000
Copia	* 500
Notte	* 300
Trasf.	* 1800
F. Q. ORIGINALE	
Totale	L. 50
IVA	* 225
Spese posta	* —
T. F.	* 50
Totale	L. 2525
L'Ufficio Giudiziario	

Egr. Avv. Ciro Centore
Vi nomino mio procura
tore nel presente proce
dimento giudiziario, per
ché mi rappresentate o
difendete unitamente e/o
disgiuntamente ad altro
procuratore in ogni fase
e grado di giurisdizione,
con ogni più ampio pote
re di legge anche nella
fase esecutiva e di ap
pello.
Siete abilitato anche ad
ogni rinuncia, transazione
o estinzione senza neces
sità di ulteriore ratifica.
F.to

F.to Della Corte
[Signature]

[Signature]
Tito La Tonia
Avv. C. Centore



79
programma straordinario di edilizia residenziale (ex)
l.n. 212/81;

f) che veniva attivato l'abbattimento di alcune opere
tra cui le balconate;

g) che il tutto interveniva sulla base di una ordinan-
za e del D.L.n. 115/88;

h) che detto D.L.n. 115/88 non è stato convertito in l-
ge, nei 60 giorni previsti dalla Carta Costituzionale
(art. 77, ultimo comma);

i) che il danno, subito e subendo, dell'istante, è grave
e consistente:

* - nel mancato godimento dell'immobile, a far tempo dal
l'illegittimo spopolamento;

* - nella perdita definitiva, abusiva ed illegittima de-
detto immobile;

tanto premesso e considerato, il sottoscritto avvocato
nella qualità di procuratore

•CITA

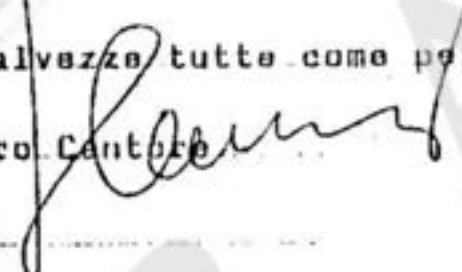
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona
del suo legale rapp.te p.t., assistita e rappresentata
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO in Napoli,
per ivi sentirci condannare al risarcimento dei dan-
ni di cui in premessa e agli ulteriori che saranno
specificati in dipendenza dell'illecito compiuto, il
tutto previa consulenza tecnica di ufficio, con inte-
si e valutazione, spese e competenze giudiziarie.

ex per tali effetti.

CLIA

ere la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona
del suo legale rapp.te p.t., assistita e rappresentata
non dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO in Napoli a
valersi costituire in giudizio dinanzi al Tribunale
in Napoli, per la udienza del 15/11/900-Sez. e G.I.
gale a designarsi, Ora e luogo di regolamento.
riserva e salvezza tutte come per legge.

rev. avv. Ciro Cantora



dal QUATA DI NOTIFICA-Istante avv. Cantora, io sottoscrit
to Ufficio Giud.rio addetto all'Ufficio Notifiche del
a del Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'ante
scritto atto alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI
vocato in persona del suo legale rapp.te p.t., assistita
e rappresentata dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DEL
LO STATO in Napoli e con la stessa elett.ta dom.ta
sione in Napoli, alla via Diaz, ivi consegnando copia piena
mentata conforme all'originale a

poli, a mani dell'impiegato addetto alla ricezione

i dan. Sig. Il. Pulera
cost. qualificato, a p.ace, che ne cura la conse-
gna stante la precaria assenza del destinatario.
anno Napoli,

to, 29 SET 1900, Uff. Giud.

inter

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania N. 890 R.G.

Sez. 1^a, composto dai Signori:

ANNO 1986

Dott. Francesco BRIGNOLA Presidente

Dott. Antonio GUIDA Consigliere

Dott. Giovanni de LEO Cons. rel.

pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

sul ricorso n. 890/86 R.G., proposto da DELLA CORTE

Luigi e Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv.to

Cito Centore;

- C o n t r o -

il Sindaco di Napoli, quale commissario straordinario

del governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

dello Stato;

- per l'annullamento -

e gli atti con i quali si dispone l'occupazione di un

fabbricato, di proprietà dei ricorrenti in Piscinola-

Marianella, via Vittorio Emanuele n. 49, in catasto par-

tita 19524, 0300 e 487;

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dei ri-
correnti;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno

delle rispettive di fese;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITA, alla pubblica udienza del 17 dicembre 1986,
la relazione del Cons. dott. de LEO;

UDITI, altresì, i difensori delle parti;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quan-
to segue:

- F A T T O -

Con ricorso notificato il 2 aprile 1986, i sig.ri
Luigi e Giuseppe Della Corte hanno chiesto l'annulla-
mento degli atti con i quali alcuni immobili di loro
proprietà (10 quartini e 5 autorimesse) sono stati
assoggettati al programma straordinario di edilizia,
di cui alla l. 14 maggio 1981 n.219.

Premettono che il fabbricato, assoggettato ad e-
spropriazione, è in ottimo stato di conservazione, e
deducono violazione degli artt. 80 ed 84/ter l. 14
maggio 1981 n.219, ed eccesso di potere, sotto vari
profili.

- D I R I T T O -

La documentazione prodotta in giudizio, ed in par-
ticolare la relazione di consulenza tecnica 1.4.86,
hanno dimostrato l'esattezza della premessa di fatto,
dalla quale muove il ricorso, vale a dire l'ottimo sta-
to di conservazione dell'edificio di proprietà dei

ricorrenti, incluso dal commissario straordinario in area da ~~espropriazione~~. espropriare.

Ciò posto, sono fondate le censure dei ricorrenti che contestano la legittimità dell'espropriazione, ai sensi dell'art. 80 l. n. 219/81, di edifici che non siano da demolire, per intrinseche ragioni di diritto o di fatto.

Sul punto, la giurisprudenza di questo tribunale è ormai costantemente orientata nel senso che oggetto del vincolo possano essere soltanto fabbricati che siano - di per sé, per ragioni di fatto o di diritto - da demolire. Soltanto in tal caso, la necessaria demolizione rende l'area di sedime "disponibile ed immediatamente utilizzabile" ai sensi dell'art. 80 l. 219 del 1981 (cfr., ad es., sent. n. 87 dell'11 febbraio 1986).

Questo Tribunale non ha motivo di allontanarsi dall'orientamento, ripetutamente espresso.

Per conseguenza il ricorso deve essere accolto ed il commissariato straordinario deve essere condannato alle spese del giudizio.

- P. Q. M. -

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania accoglie il ricorso iscritto al n. 890/86, proposto da Mela Corte Luigi e Giuseppe e, per l'effetto annulla

il provvedimento con i quali è stato disposto l'assegnamento al programma ~~edilizia~~ straordinario di edilizia residenziale degli immobili di proprietà della Corte, in Piscinola Marianella, Via Vittorio Emanuele n.49.

Condanna il commissario straordinario alle spese, in lire 200.000-

Copi. deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4.2.1987

Dott.	Francesco	BRIGNOLA	Pre. dente
Dott.	Giovanni	de LEO	Consigliere est.

Il Segretario

Brignola
per me dell'
Mario Piantaloni

Depositata in Segreteria nei modi di legge il 9 APR 1987

Il Segretario

Mario Piantaloni

L/v

COPIA DATTILOGRAFATA DEI VERBALI DI UDIENZA

Verbale di prima udienza.

Il giorno 17 del mese di Novembre dell'anno 1988, dinanzi alla
I° Sezione civile del Tribunale di Napoli, G.I. designato dott.
COLANTONIO nella causa

TRA

DELLA CORTE LUIGI

e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

è presente il Procuratore dello Stato, il quale chiede rinvio
non essendo ancora pervenuto il rapporto informativo della
Amministrazione.

Il G.I.

rinvia al 24.I.'89 - è verbale.

Udienza del 24.I.'89

è presente il procuratore D'ANGELO FRANCESCO per delega dello
avv. CENTORE per l'attore, il quale si rimette all'atto di ci-
tazione e alle richieste ivi formulate. Chiede fissarsi udi-
enza per nomina e giuramento del C.T.U. al fine di accertare i dan-
ni subiti dall'attore. Si precisa che lo stabile si trova nel com-
parto di PISCINOLA-MARIANELLA in NAPOLI alla via Vittorio Emanuele
n°49; tanto in rettifica delle errate indicazioni contenute
in citazione.

Il Giudice Istruttore rinvia al 30.3.'89 invitando l'attore
a precisare i danni di cui si chiede il risarcimento.

Udienza del 30.3.'89

è presente l'AVVOCATURA dello STATO che si ripete alla propria
comparsa e chiede breve rinvio per ragioni di difesa, non essendo
pervenuto il relativo rapporto da parte dell'Amministrazione
interessata. è presente l'avv. CENTORE, per l'attore deposita
sentenza T.A.R. CAMPANIA n°164/87 sez.I° da cui si evince la
declaratoria illegittimità degli atti in considerazione dei

quali la controparte aveva attivato il procedimento di demolizione, nonché diffida 10.8.'88 notificata l'11.8.'88 con la quale si diffidava il commissario di governo dal dare continuità e corso alla procedura di demolizione ponendo a titolo giustificativo un D.L. (237/'88) giammai convertito in legge. Allo stato dei fatti il fabbricato è ridotto ad un solo scheletro di cemento armato. Si insiste per la nomina di un C.T.U. per la determinazione dei danni ed indennizzi dovuti all'attore a far tempo dall'occupazione qualificata illegittima dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. — L'AVVOCATURA DELLO STATO chiede termine per controdedurre ed esaminare i documenti oggi prodotti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della convenuta PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

—L'AVVOCATO CENTORE insiste nelle proprie deduzioni.

—IL GIUDICE ISTRUTTORE rinvia alla udienza del 2.5.'89.

Udienza 2.5.'89. E' presente l'avvocato CENTORE per l'attore che in rapporto alla eccezione di controparte, secondo cui mancherebbe la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contesta l'affermazione contraria e deposita la consulenza tecnica di ufficio.

—Il procuratore dello stato si riporta alle proprie difese e chiede lungo rinvio.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

ritenuta la opportunità di nominare un C.T.U. nomina l'Ing.

e rinvia per il conferimento dell'incarico al

27.6.'89.

Udienza 27.6.89 —E' presente l'Avvocatura dello Stato che stante l'assenza del C.T.U. e l'astensione degli avvocati in atto, chiede rinvio.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

rinvia alla udienza del 6.7.89

è verbale

Udienza 6.7.89

E' presente l'avvocatura dello stato la quale nomina come consulente di parte l'ing. Giovanni Catalano - UFFICIO CONSEGNE AREE DELLA GESTIONE STRALCIO L. 219/81 - Largo Torretta ,NAPOLI. e chiede che il C.T.U. voglia comunicare la data del primo accesso ed i successivi al consulente di parte- deduce l'inammissibilità della domanda attorea perchè non appaiono individuati con certezza i dati catastali . --Si costituisce per il signor DELLA CORTE LUIGI in sostituzione dell' avv. Ciro Centore l'avv. ANGELO CENTOLA con studio in Napoli alla piazza Cavour n°19, mandato a margine della comparsa di costituzione, il quale deposita fascicolo e comparsa di costituzione alla quale integralmente si riporta. Esibisce verbale di consistenza del 12.2.87 e n°4 verbali di consistenza del 12.2.87 ed occupazione del 6.6.88, verbale di consistenza ed occupazione del 17.6.81 per gli immobili de quo redatto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché documentazione allegata al fascicolo di parte del precedente procuratore avv. Ciro Centore, ivi compresi la stima redatta dal consulente di parte ing. Massimo Ciccarelli dei beni de quo, chiede poi che il G.I. nel formulare al C.T.U. i quesiti voglia domandare anche i seguenti: 1) Accerti il C.T.U. il valore di mercato dell'immobile per cui vi è causa al momento del definitivo abbattimento, all'uopo tenendo presente da un lato lo stato dell'immobile risultante dai verbali di consistenza esibiti, e dall'altro la relazione in atti dell'ing. Ciccarelli documentata peraltro da foto dell'immobile stesso. 2) Accerti altresì il C.T.U. la redditività dell'immobile de quo all'epoca del definitivo abbattimento. Nomina proprio consulente di parte l'ing. Massimo Ciccarelli via Cupa Spinelli trav. 33 Napoli telefono 5853399. -I procuratori di accordo chiedono rinvio per dar tempo alla cancelleria di praticare agli adempimenti relativi alla nomina del C.T.U.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

nomina C.T.U. ing. VINCENZO DE VITA e rinvia per il conferimento dell'incarico alla udienza del 19.9.1989.

Udienza del 19/9/89

E' presente l'avv. Angelo Centola il quale fa rilevare che gli immobili oggetto del presente giudizio sono ubicati in Via Vittorio Emanuele n°49 Napoli, come peraltro si evidenzia anche dall'atto di citazione, opportunamente corretto e comunque dalle relazioni in atti redatti dal tecnico ing. Ciccarelli. Pertanto prende atto anche della nota in proposito esibita dall'avvocatura dello Stato in atti.

E' altresì presente il procuratore dello Stato Maria Pia Camana che si riporta alla difesa in atto. Entrambi i procuratori chiedono che il G.I. formuli, previo giuramento di rito, i quesiti al C.T.U. L'avv. Centola in particolare insiste che vengano demandati al C.T.U. i quesiti formulati nel verbale che precede. E' presente altresì l'ing. Vincenzo De Vita il quale accetta l'incarico conferito.

Il G.I. pone pertanto al consulente il seguente quesito: "previa descrizione dello stato dei luoghi e di elaborati planimetrici, accerti il C.T.U. il valore venale dei setti appartamenti e delle cinque autorimesse, così come indicato nell'atto di citazione e nell'allegata relazione di parte, al momento dell'occupazione". Il C.T.U. accetta l'incarico e chiede autorizzazione ad usufruire di collaboratori, di accedere presso pubblici uffici ed a chiedere copia di eventuale documentazione utile all'espletamento dell'incarico, ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, previo il giuramento di rito e fissa l'inizio delle operazioni alle ore 15e30 del 25 p.v. in via V. Emanuele 49 in Piscinola (Napoli).

Il G.I. concede le autorizzazioni richieste, un termine di giorni 120 per il deposito della relazione; un acconto di lire 2500000 che pone provvisoriamente a carico dell'attore e facoltà alle parti a nominare i propri C.T.P. entro e non oltre la già fissata data del primo accesso; se non già indicato. Autorizza il C.T.U. al ritiro dei fascicoli di parte.

Rinvia la causa all'udienza del 1/2/1990

69
Udienza dell'1/2/90

Sono presenti i procuratori delle parti i quali chiedono rinvio per dar modo al C.T.U. di depositare la relazione tecnica

IL GIUDICE ISTRUTTORE

RINVIA all'udienza del 17/5/90 E' verbale.

Udienza del 17/5/90

E' presente il procuratore dello Stato avv. Terracciani il quale chiede rinvio per esame della relazione del C.T.U.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

rinvia al 25/10/90

Udienza del 25/10/90

E' comparso l'avv. G. Napolitano per delega dell'avv. Centola il quale impugna quanto di ragione la C.T.U. e chiede fissarsi a breve l'udienza per la precisazione delle conclusioni. E' presente altresì il procuratore dello Stato, Cantore, che previa impugnazione della C.T.U., chiede un rinvio per la controdeduzione atteso che, l'amministrazione interessata, per la delicatezza della questione non ha ancora provveduto in tal senso. L'avv. Napolitano impugna ed insiste nelle proprie richieste.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

rinvia per le conclusioni al 14/2/91

Udienza del 14/2/91

E' presente il procuratore dello Stato. E' presente altresì l'avv. Gennaro Napolitano per delega dell'avv. Centola il quale esibisce: copia sentenza del T.A.R. della Campania N° 518/89; sentenza del Consiglio di Stato N° 185/89, su ricorsi dei signori Della Corte Luigi e Giuseppe; esibisce inoltre osservazioni tecniche redatte dal C.T. di parte ing. Massimo Ciccarelli sulla relazione di stima praticata dal C.T.U. Con rinnovata impugnativa di ogni avversa richiesta, deduzione, eccezione e documentazione ex adversa esibita, conclude per l'accoglimento delle richieste di cui all'atto di citazione con la condanna al pagamento

72
di esso convenuto della somma di L.1221311000, oltre interessi e svalutazioni sino all'effettivo soddisfo. Chiede fissarsi a breve l'udienza collegiale attesa la particolare natura del giudizio e del tempo trascorso.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

cons. Giacalone che per questo solo atto sostituisce il cons. Calantonio rinvia all'udienza collegiale del 22/II/91.

E' verbale

Successivamente alle ore 10.45 é comparso il procuratore dello Stato Cantore già presente all'inizio dell'udienza il quale preso atto della conclusioni della controparte, previa impugnazione delle stesse, chiede al giudice l'autorizzazione alla precisazione delle proprie come oralmente esposte. Il G.I. ha autorizzato ed il procuratore dello Stato precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti difensivi e verbali di causa che vi abbiamo integralmente trascritti ne chiede l'accoglimento da parte del Collegio.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

conferma il provvedimento di rinvio all'udienza collegiale del 22/II/91. DEL CHE è verbale.

LA CAUSA RITORNA ALLA FASE
ISTRUTTORIA E IL GIUDICE
NON CONCEDE UNA ESTENSIONE
DELLA PERIZIA; PERCHE'
CAMBIEREBBE L'OSSETTO DEL
PETITO GIUDIZIALE